

- i) Se il fatto che il legislatore spagnolo non abbia introdotto nell'articolo 48, paragrafo 2, del testo consolidato della Ley del Estatuto de los Trabajadores (legge sullo Statuto dei lavoratori) e negli articoli 177, 178 e 179 del testo consolidato della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) una disciplina che comporti una valutazione delle specifiche esigenze della famiglia monoparentale, nell'ambito della conciliazione tra attività professionale e vita familiare con ripercussioni sul periodo di accudimento del figlio/della figlia neonato/a, rispetto al minore nato in una famiglia biparentale nella quale i due genitori hanno un'aspettativa di accesso al congedo retribuito, qualora entrambi soddisfino i requisiti di accesso alla prestazione della previdenza sociale, sia conforme alla direttiva [2009/1158], la quale impone una specifica valutazione, tra altre circostanze, della nascita del figlio/della figlia nell'ambito di una famiglia monoparentale, al fine di determinare le condizioni di accesso al congedo parentale e le relative modalità dettagliate.
- ii) Se i requisiti per il godimento del congedo per nascita di un figlio/una figlia, le condizioni di accesso alla prestazione economica della previdenza sociale e il regime di fruizione del congedo parentale nonché, in particolare, l'eventuale estensione della durata del medesimo in assenza di un altro genitore diverso dalla madre biologica che accudisca il minore, debbano essere interpretati, stante la mancanza di una specifica previsione normativa da parte del legislatore spagnolo, in modo flessibile conformemente alla norma comunitaria.

(<sup>1</sup>) GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audencia Provincial de Alicante (Spagna) il  
7 novembre 2022 — Julieta, Rogelio / Agencia Estatal de la Administración Tributaria**

**(Causa C-687/22)**

(2023/C 112/20)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Audencia Provincial de Alicante

**Parti**

*Ricorrenti:* Julieta, Rogelio

*Resistente:* Agencia Estatal de la Administración Tributaria

**Questioni pregiudiziali**

- i) Se sia possibile applicare il principio di interpretazione conforme all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (<sup>1</sup>) qualora i fatti (come accade nel caso di specie, tenuto conto della data della domanda di esdebitazione delle passività) si siano verificati nel periodo intermedio tra la sua entrata in vigore e la data limite di recepimento, e la normativa nazionale applicabile (il testo consolidato della legge fallimentare, nella versione risultante dal Real Decreto Legislativo 1/20 [regio decreto legislativo n. 1/20]) non sia quella che recepisce la direttiva (legge 16/22).
- ii) Se sia compatibile con l'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva e con i suoi principi ispiratori relativi all'esdebitazione, una normativa nazionale, come quella spagnola nei termini previsti dal testo consolidato della legge fallimentare (nella versione risultante dal regio decreto legislativo n. 1/2020), che non fornisce alcuna giustificazione per l'esclusione dei crediti pubblici dall'esdebitazione delle passività non soddisfatte. Se la suddetta normativa, nella misura in cui esclude i crediti pubblici dall'esdebitazione e non sia debitamente giustificata, comprometta o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva.

- iii) Se l'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva contenga un elenco esaustivo e chiuso di categorie di crediti che possono essere esclusi dall'esdebitazione, oppure se, al contrario, tale elenco sia meramente esemplificativo e il legislatore nazionale sia del tutto libero di stabilire le categorie di crediti da escludere che ritenga opportune, a condizione che tali esclusioni siano debitamente giustificate in conformità con il proprio diritto nazionale.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18).

---

**Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dal Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-651/20, KL / BEI**

**(Causa C-704/22 P)**

(2023/C 112/21)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)

*Altra parte nel procedimento:* KL

Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-704/22 P e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 16 novembre 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022, causa T-751/20, KL / BEI**

**(Causa C-705/22 P)**

(2023/C 112/22)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e I. Zanin, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)

*Altra parte nel procedimento:* KL

Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-705/22 P e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 16 novembre 2022 — Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne — ASOPROVAC / Administración General del Estado**

**(Causa C-708/22)**

(2023/C 112/23)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo